

Aut aut aut aut aut aut aut aut

all'ort. I, vertura la parte di  
un'alle lett. d) " la via una volta  
del " , con la parte " la l'istopica  
el "

h-

SI

A MAGGIORANZA


MS Document 2

Al punto 2] dove la parola

"colpimento" si trova e/o

"franco vostro" aff'ingue

"o complemento"



SI

A MAGGIORANZA

### Das embedded 3

alle art. 6) forme delle  
parole "di interventi", invece  
"sulle zone <sup>zone</sup> ~~zone~~ censurate  
interventi. conferme agli strumenti  
L. 11-12-1990, art. 20% "

SI  
A MAGGIORANZA



*Consiglio Regionale della Puglia*

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE 321/A**

**Interpretazione del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n.18 del 20 dicembre 2005 (Istituzione del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"), modificato ed integrato dalla legge regionale n. 6 del 21 aprile 2011.**

**Proposte emendative dei Consiglieri Mazzarano e Pellegrino**

**EMENDAMENTO 1**

**Il titolo della PDL viene così modificato:**

**"Integrazioni dell'art.4 della legge regionale n.18 del 20 dicembre 2005 (Istituzione del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"), modificato ed integrato dalla legge regionale n. 6 del 21 aprile 2011."**

**EMENDAMENTO 2**

**L'art. 1, è sostituito come segue:**

**Art. 1**

***Inserimento comma 5 bis all'art. 4 L.R. 18/2005***

**Dopo il comma 5 dell'art. 4 legge regionale n.18 del 20 dicembre 2005 (Istituzione del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"), è inserito il seguente comma 5 bis:**

**"5 bis**

**1. Nell'intento di consentire e promuovere la migliore attività allevatoria, anche nello spirito delle norme regolanti l'attività del Parco, fino alla approvazione del Piano territoriale del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" e fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ove più restrittive,**

- a) la misura massima del 20 per cento, di cui al comma precedente, rispetto alla preesistente superficie totale, degli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli immobili, trova applicazione nella sola zona 1;**
- b) gli interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario comprendono la realizzazione di nuovi manufatti edilizi (costituenti o meno volume) destinati all'alloggio degli animali ed ai relativi servizi, anche riferibili al personale addetto all'attività, al fine di ottemperare alle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e del benessere animale, purché gli stessi interventi proposti siano commisurati ad un carico di bestiame compatibile con le dimensioni dell'azienda, così da escludere l'ipotesi di allevamento intensivo e volumetricamente contenuti all'interno dei parametri tipici delle zone agricole. Tali manufatti possono essere realizzati anche se non contigui al preesistente centro aziendale, ove ubicato in zona 1 e non costituiscono mutamento della destinazione dei terreni.**



*Consiglio Regionale della Puglia*

2. Ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Bari 1 marzo 2017

Paolo Pellegrino

Michele Mazzarano

SI

A MAGGIORANZA

CONSEGNATA DAL CONS. PELLEGRINO IN DATA 01/03/2017